

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 95 DEL 16 SETTEMBRE 2011

Oggetto: *Risoluzione contratto stipulato con la GlaxoSmithKline Spa - Rep. 68/08 limitatamente ai lotti nn. 1883-1884 e 1885 e Indizione di una procedura negoziata ex art. 57 comma 2, lett. c) per la fornitura per mesi cinque di Remifentanil 1mg-2mg-5mg fiale*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola C1";

- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha aggiunto all'art. 6 della L.R. n. 28 del 24/12/2003, tra l'altro,

- il comma 15, sostituito dal comma 229 dell'art.1 della L.R. n. 4 del 15/03/2011, che stabilisce: " la So.Re.Sa., centrale unica di acquisto, è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.";
- il comma 16 che stabilisce: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".

- la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, prevede la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;

- la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".

- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;

- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;

- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA spa le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;

- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.09 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti; alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;

CONSIDERATO

- che con determinazione dirigenziale n. 11 del 05.09.2007 è stata indetta una procedura di gara aperta per l'affidamento della fornitura, per un periodo di quattro anni, di "Farmaci" alle AA.SS.LL. e AA.OO. della Regione Campania;

- che con successiva determinazione dirigenziale n. 06 del 05.02.2008 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara "Farmaci – Procedura Aperta" tra cui il lotto n. 1883 ("Remifentanil 2mg fiale – AIC 033003029), il lotto n. 1884 ("Remifentanil 1mg fiale – AIC033003017) e il lotto n. 1885 ("Remifentanil 5mg fiale – AIC 033003031) alla ditta GlaxoSmithKline SpA;

- che relativamente alla aggiudicazione dei lotti sopraindicati è stato stipulato in data 27.05.2008, Rep. 68/08 apposito contratto con la ditta GlaxoSmithKline SpA;

PRESO ATTO

- che con note prot. Soresa n. E009507, E009506 e E009509 del 26.07.2011, la dott.ssa Paola Di Capua, Farmacista Dirigente Soresa, ha comunicato l'immissione in commercio di farmaci equivalenti a quelli già sotto contratto Soresa in seguito alla scadenza del brevetto del principio attivo da parte della ditta titolare del *brand*;

- che l'art. 2 del Capitolato Speciale di Gara, approvato con determinazione n. 11/2007 e sottoscritto dalla GlaxoSmithKline SpA, prevede espressamente, in caso di immissione in commercio di nuovi prodotti medicinali, la facoltà per Soresa Spa di risolvere il relativo contratto stipulato in condizioni di esclusività;

VISTO l'art. 57 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 che consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte e che, le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti;

RITENUTO, al fine di assicurare la continuità della fornitura dei prodotti citati alle AA.SS.LL. e AA.OO. della Regione Campania nelle more dell'espletamento della nuova procedura aperta, necessario provvedere all'acquisto dei citati prodotti per un periodo di mesi cinque (5), attraverso una procedura negoziata ai sensi

dell'art. 57 comma 2 lett. C) del D.Lgs. 163/2006, tempo presumibilmente occorrente per l'espletamento della citata procedura aperta;

ATTESO

- che con note prot. Soresa n. E009507, E009506 e E009509 del 26.07.2011 la dott.ssa Paola Di Capua Farmacista Dirigente Soresa ha comunicato che, come da indagine effettuata sulla banca dati Farmadati, i suddetti farmaci risultano commercializzati dalle seguenti ditte: Hospira Italia Srl, Actavis Italy Spa, B.Braun Milano spa, Orion Pharma Srl, GlaxoSmithKline Spa, Teva Italia Srl, Mylan Spa e Fresenius Kabi Italia Srl; Tutto ciò premesso, il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitegli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 25.02.2011

DETERMINA

1- DI PROCEDERE ALLA RISOLUZIONE del contratto Rep. 68/08 stipulato con la GlaxoSmithKline Spa in data 27.05.2008 limitatamente ai lotti n. 1883 ("Remifentanil 2mg fiale – AIC 033003029), n. 1884 ("Remifentanil 1mg fiale – AIC033003017) e al lotto n. 1885 ("Remifentanil 5mg fiale – AIC 033003031);

2- DI INDIRE una procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 163/2009 per la fornitura per mesi cinque (5) di:

- Lotto n. 1: n. 6.425 fiale di Remifentanil 1mg fiale con prezzo a base d'asta di € 3,00 oltre iva per fiale;
 - Lotto n. 2: n. 39.721 fiale di Remifentanil 2mg fiale con prezzo a base d'asta di € 7,00 oltre iva per fiale;
 - Lotto n. 3: n. 6.950 fiale di Remifentanil 5mg fiale con prezzo a base d'asta di € 12,00 oltre iva per fiale;
- e per un importo complessivo presunto di € 380.722,00 oltre Iva;

3- DI INVITARE a produrre offerta le otto ditte che commercializzano tali farmaci e precisamente la Hospira Italia Srl, Actavis Italy Spa, B.Braun Milano spa, Orion Pharma Srl, GlaxoSmithKline Spa, Teva Italia Srl, Mylan Spa e Fresenius Kabi Italia Srl;

4- DI NOMINARE come Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 6 della L.R. n. 03/2007, la dott.ssa Lucia Losco e Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione del contratto l'Avv. Gianmarco Massa.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
(Prof. Francesco Tancredi)

